



COMUNE DI BROLO
(Città Metropolitana di Messina)
Ufficio del Sindaco

ORD. N. 19 del 22/02/2020

Oggetto: Somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche manifestazione del 22-23/02/2020.

IL SINDACO

- VISTA** la precedente ordinanza sindacale n. 110 del 7 dicembre 2012 che regola l'orario di apertura e chiusura delle attività commerciali e la somministrazione di alimenti e bevande;
- VISTA** la Legge 29 luglio 2010 n. 120 – disposizioni in materia di sicurezza stradale – in particolare l'art. 54 che modifica la disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne;
- VISTA** l'ordinanza del Questore di Messina Cat.A4 (139.1)/2020-Gab.;
- VISTO** l'art. 6 del Testo Coordinato del Decreto-Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 e ss. mm. ii.;
- RITENUTO** di dover apportare delle modifiche alla citata ordinanza n. 110/2012;
- VISTO** il T.U.L.P.S. di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e ss. mm. ii.;
- VISTO** l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali;
- VISTO** l'O. A. EE. LL. della Regione Siciliana;

ORDINA

1. In occasione della manifestazione carnevalesca denominata "Carnival party 2020", i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'art. 86 del T.U.L.P.S. R. D. 18/06/1931 n. 773 e ss. mm. ii., ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubbliche ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, **devono interrompere la vendita e la somministrazione** di bevande alcoliche o superalcoliche **alle ore 3** e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 1 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000 a € 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto al punto 1 è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività ovvero dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.

La presente sarà notificata a tutti i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'art. 86 del T.U.L.P.S., di cui al R. D. 18/06/1931 n. 773 e ss. mm. ii., ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubbliche ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, ai titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'art. 86 del T.U.L.P.S.

La Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento
(**Passarelli Damiano**)

IL SINDACO
(**Giuseppe LACCOTO**)

